

N. 2087/2021 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZ. II CIV.

composta dai magistrati:

- | | |
|---|-----------------|
| - dott. Edoardo Enrico Alessandro Monti | Presidente rel. |
| - dott. Ludovico Delle Vergini | Consigliere |
| - dott. Luigi Nannipieri | Consigliere |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello proposto

da

- **OBERDAN**, rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Morini
- appellante -

contro

- **IFIS NPL Investing s.p.a.** (già IFIS NPL spa), a mezzo della mandataria **IFIS NPL Servicing s.p.a.**, rappresentata e difesa dell'avv.

- appellata -

avverso la sentenza n. 990 emessa in data 9.11.2021 dal Tribunale di Lucca;
sulle seguenti

CONCLUSIONI

- per l'appellante:

- 1. Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto;*
- 2. Accertare e dichiarare che l'opposta non ha fornito elementi tali da superare l'eccezione di legittimazione sostanziale e processuale in quanto dai documenti prodotti non emerge in alcun modo che esistesse un credito CONSEL nei confronti*



dell'odierno comparente;

3. Accertare e dichiarare che tale credito sia stato oggetto di cessione.

4. Accertare e dichiarare che i doc. 2 e 3 di controparte indicano codici e numeri dai quali non è ricavabile se le somme ivi indicate siano a debito o a credito, documenti che comunque il Tribunale avrebbe dovuto ritenere inutilizzabili in quanto privi di firma e intestazione e dunque di dubbia formazione e fattezze. E dunque in via graduale:

5. Dichiarare CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA in quanto non è stata data prova che il credito per cui è stato promosso il procedimento monitorio faccia parte dei crediti ceduti con atto del 02.12.2015;

6. Dichiarare la NULLITA' DELLA DICHIARAZIONE EX ART. 50 TUB in quanto priva di sottoscrizione di un funzionario, e della dicitura il credito è vero e liquido, estratto conto comunque reso da soggetto diverso dal ricorrente

7. Dichiarare non provata l'esistenza del credito stante la illeggibilità del contratto, doc. 2, e comunque la irriconducibilità al rapporto dedotto in giudizio e nominato n. 50101135813.

8. Comunque con vittoria si spese di lite con distrazione in favore dell'avvocato costituito”.

- per l'appellata:

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:

In via pregiudiziale:

- dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 348 bis c.p.c., per i motivi esposti.

Nel merito:

- ogni contraria istanza e/o eccezione e/o conclusione disattesa, voglia l'Ecc.ma ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dal Sig. Oberdan, in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni espresse in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 990/2021, pronunciata dal Tribunale di Lucca il 09.11.2021 e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo n. 616/2020 R.G. n. 1288/2020.



In via gradata, nel merito:

- nella denegata e non creduta ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertata e dichiarata la sussistenza del diritto di credito per i motivi esposti in narrativa, ritenere e dichiarare che l'appellante è debitore della somma di € 5.838,35, oltre agli interessi come da domanda dal dovuto sino al saldo o, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio. Conseguentemente, condannare l'odierno appellante al pagamento, nei confronti di IFIS NPL INVESTING S.p.A., della somma suindicata, oltre agli interessi come in decreto e spese.

In via istruttoria:

- nell'ipotesi di nuova istruzione del giudizio, si ribadiscono e richiamano integralmente le istanze, deduzioni ed eccezioni di cui alla comparsa di costituzione di primo grado.

Il tutto, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi in favore della deducente società in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per lo scaglione di riferimento, oltre I.v.a., C.p.a., e rimborso pari al 15%, così come previsto dal D.M. 55/2014”.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato l'8.9.2020 Oberdan conveniva dinanzi al Tribunale di Lucca IFIS NPL s.p.a. (ora IFIS NPL Investing, nel prosieguo solo IFIS) per opporsi al decreto ingiuntivo emesso in favore di quest'ultima, con cui gli era stato ordinato il pagamento di € 5.838,35 oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitorio maturato nell'ambito di un rapporto di finanziamento. A fondamento dell'opposizione, poneva anzitutto il difetto di legittimazione attiva della società ingiungente, avendo costei agito in sede monitoria in qualità di cessionaria del credito, per effetto di una operazione di cessione di crediti in blocco, senza tuttavia dare prova della inclusione del credito ingiunto tra quelli oggetto di cessione; d'altra lato, eccepiva comunque il difetto di prova del credito azionato.

IFIS si costituiva in giudizio contestando integralmente l'opposizione e



chiedendo la conferma dell'ingiunzione.

Istruita la causa solo documentalmente, il giudice adito, con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., si pronunciava come segue:

- rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a IFIS, ritenendo provata l'inclusione del credito ingiunto tra quelli oggetto della cessione in blocco, peraltro notiziata dalla cessionaria (cioè Banca IFIS, che poi aveva trasferito a IFIS il ramo di azienda relativo alla gestione dei crediti) all'opponente mediante lettera raccomandata a/r, la cui relata di notifica non era stata contestata con querela di falso. D'altra parte, aggiungeva il Tribunale, l'opponente non aveva saldato il debito né alla cedente né alla cessionaria, il che rendeva pretestuosa la contestazione sulla legittimazione, dotata di senso nel solo caso in cui il debitore avesse erroneamente pagato alla cedente a causa della mancata notifica della cessione;
- riteneva provato il credito ingiunto, essendo sufficiente a tal fine la produzione del contratto di finanziamento allegato dalla opposta.

Tanto premesso, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, ponendo le spese di lite integralmente a carico dell'opponente.

Con atto di citazione in appello del 2 dicembre 2021, questi si doleva della decisione e ne chiedeva la riforma, in sintesi sulla base dei seguenti motivi.

- 1) *"Il Tribunale dopo aver rilevato che la cessione dei crediti non si perfeziona con la pubblicazione in Gazzetta, avrebbe dovuto procedere semplicemente alla ricerca di elementi tali da poter accertare che il credito dedotto in giudizio è tra quelli ceduti"* (pag. 3, atto di appello).
- 2) *"Quanto al mancato esperimento della querela di falso sulle relate di notifica docc. 4-5 fasc. mon. questa difesa non sa cosa dire: come già ciò che perfeziona la cessione non sono le comunicazioni al debitore ceduto, e ciò che è stato contestato è la mancata prova che il credito ingiunto sia stato oggetto di cessione, ma sul punto la sentenza sembra girare in tondo senza affrontare realmente il problema"* (pag. 4, ib.).
- 3) *"Il Tribunale avrebbe dunque dovuto accertare la mancata sussistenza di elementi tali da ritenere che il credito fosse stato in effetti oggetto di cessione in*



quanto: assenti elementi che consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione” (pag. 5, ib.).

4) Erroneità della sentenza nella parte in cui aveva considerato non saldato il credito ingiunto: *“da quali circostanza il Tribunale avrebbe desunto la pendenza del debito?” (pag. 6 ib.), non potendosi “certo subordinare il pagamento della presunta obbligazione all’eccezione sollevata: anzi, a maggior ragione, laddove l’obbligazione fosse in effetti pendente l’accertamento della effettiva cessione avrebbe avuto maggiore importanza” (pag. 6, ib.).*

5) Nullità della dichiarazione ex art. 50 TUB e, conseguentemente, del decreto ingiuntivo su di essa fondato.

IFIS si costituiva eccependo in via preliminare l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, contestandone la fondatezza, per cui concludeva per il rigetto integrale, con vittoria delle ulteriori spese del grado.

Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, sostituita l’udienza con il deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza del 15 giugno 2023, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe e discussa all’odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini concessi per il deposito delle difese conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis c.p.c. è ormai superata dal passaggio in decisione della lite.

I primi quattro motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente, afferendo al comune tema della mancata dimostrazione della inclusione del credito azionato in via monitoria tra quelli oggetto dell’operazione di cessione di crediti in blocco attuata dalla banca. Le doglianze sono fondate. In materia di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, secondo l’ormai unanime indirizzo giurisprudenziale, *“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D. Lgs. n.385 del 1993 ex art.58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo*



fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. n. 4116/2016, richiamata da Cass. n. 24798/2020). Ne consegue che la cessionaria deve dimostrare l'effettiva titolarità del credito controverso attraverso la produzione in giudizio di un documento idoneo, per quanto eventualmente diverso dal contratto di cessione.

Nel caso in esame, stando alla prospettazione di IFIS, il credito deriva da un contratto di credito al consumo stipulato tra l'odierno appellante e Consel s.p.a., la quale aveva poi ceduto la pretesa creditoria alla Banca Ifis nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB e quest'ultima, a sua volta, aveva trasferito il credito alla medesima IFIS mediante un'operazione di conferimento di ramo d'azienda. A riprova della qualità di cessionaria, IFIS ha allegato al ricorso per ingiunzione il contratto di cessione in blocco dei crediti tra Consel (cedente) e Banca Ifis (cessionaria), nonché il successivo contratto di conferimento di ramo d'azienda tra Banca Ifis (conferente) e IFIS (conferitaria) (rispettivamente docc. 2 e 6 allegati al ricorso per ingiunzione). Tale documentazione contrattuale, però, non contiene alcuna informazione idonea a provare l'inclusione del credito ingiunto tra quelli oggetto delle due operazioni di trasferimento. Il primo contratto di cessione, invero, non reca informazioni funzionali all'esatta identificazione delle pretese creditorie comprese nell'operazione, rinviando allo scopo allo “ALLEGATO A; DB CREDITI CONSEL SPA”, tant'è che articolo 2, intitolato “oggetto del contratto”, così dispone: “2.1 *La società cedente offre in cessione pro-soluto tutti i crediti elencati nell'allegato tabulato “ALLEGATO A; DB CREDITI CONSEL SPA. 2.2. Dei crediti di cui all'ALLEGATO A, i crediti oggetto di procedure negoziali o concorsuali sono esclusivamente quelli di cui all'Allegato B. Resta inteso tra le parti che i crediti oggetto di procedure giudiziali o concorsuali diversi da quelli di cui all'Allegato B si intendono esclusi dalla presente cessione, pertanto dovranno considerarsi come mai ceduti ancorché ricompresi nell'ALLEGATO A, fatta eccezione per i crediti in cui siano presenti altre garanzie personali da parte di soggetti non*



falliti/assoggettati a procedure concorsuali”. Se ne desume che, al fine di individuare i crediti oggetto di trasferimento, era indispensabile produrre in giudizio gli allegati richiamati nel documento contrattuale, che tuttavia l’odierna appellata non ha prodotto in sede monitoria; né si può ritenere che il documento prodotto con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione (doc. 2) consista nell’allegato cui rinvia il contratto di cessione, giacché esso contiene soltanto un elenco di sequenze alfanumeriche con altrettanti nominativi, tra i quali compare anche l’appellante, ma, come giustamente contestato da quest’ultimo, in tale documento sono del tutto assenti indicazioni che consentano di accertarne la effettiva riconducibilità al contratto di cessione. Il documento non reca infatti alcun riferimento alle parti del contratto di cessione, né altre indicazioni funzionali a connettersi con l’operazione cessoria: è intitolato “AGGIORNAMENTO ALLEGATO A”, mentre il contratto di cessione richiama solamente l’ “ALLEGATO A”; inoltre è in formato nativo digitale, mentre il contratto di cessione è stato stipulato in cartaceo e ne è stata prodotta in giudizio una copia informatica. Insomma, si tratta di un documento di dubbia provenienza e attendibilità, come tale inidoneo a dimostrare l’inclusione del credito ingiunto nell’ambito oggettivo dell’operazione cessoria.

Se quanto rilevato è di per sé sufficiente all’accoglimento del gravame, pare utile evidenziare – seppure *ad abundantiam* – che considerazioni identiche a quelle appena espresse valgono per il contratto di conferimento del ramo d’azienda. Quest’ultimo, analogamente, individua l’oggetto del conferimento mediante il rinvio integrale ai crediti specificati nell’allegato sotto la lettera “B”, così letteralmente: “*La banca Ifis s.p.a. conferisce (...) il ramo di azienda relativo all’attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed, meglio descritto nella valutazione allegata al presente atto sotto la lettera B*”. Anche in tal caso, dunque, la disponibilità dell’allegato era indispensabile per accertare la legittimazione attiva dell’odierna appellata, ma l’allegato non è stato prodotto in sede monitoria, né può ritenersi che il documento prodotto con la comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione (doc. 3) consista nell’allegato richiamato in



contratto, giacché esso contiene un mero elenco “omissato” in cui effettivamente compare, accanto a una delle sequenze alfa-numeriche elencate, il nominativo dell'appellante, ma senza che se ne possa accertare la certa riconducibilità al conferimento del ramo di azienda, non contenendo lo scritto neppure un titolo che consenta di qualificarlo come allegato, né riferimenti all'operazione di trasferimento del ramo di azienda o a parti di essa. Il documento prodotto, in altri termini, consiste in un mero file pdf che ben potrebbe essere stato redatto *ad hoc* successivamente all'atto introduttivo del giudizio di opposizione per tentare di neutralizzare l'eccezione avversaria.

Per l'effetto, accogliendo le doglianze di parte appellante, va riformata la sentenza gravata nella parte in cui ha riconosciuto IFIS s.p.a. titolare della legittimazione attiva per l'introduzione del giudizio monitorio, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo emesso in favore di quest'ultima va revocato e, in base al principio della ragione più liquida, va dichiarato l'assorbimento dell'ultimo motivo di appello con cui si eccepisce il difetto di prova del credito oggetto del provvedimento monitorio.

Per concludere, l'appello va accolto. Alla soccombenza di IFIS NPL Investing s.p.a., segue la condanna al pagamento delle spese processuali dei due gradi, che, tenuto conto della natura, del valore e della difficoltà della causa, si liquidano a titolo di competenze legali in complessivi € 5.077,00 per quanto concerne il primo grado (di cui € 919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, ed € 1.701,00 per fase decisoria), nonché in complessivi € 3.966,00 per quanto concerne il presente grado (di cui € 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, nulla per inesistente fase istruttoria ed € 1911,00 per fase decisoria), in ogni caso oltre alle spese forfettarie, oltre al trattamento fiscale e previdenziale di legge.

P.Q.M.

l'intestata Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, in

RIFORMA



della sentenza n. 990 emessa il 9 novembre 2021 dal Tribunale di Lucca:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione attiva in capo ad IFI NPL Investing s.p.a. (già IFIS NPL s.p.a.);
- 2) per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 616/2020 (RG n. 1288/2020) emesso in favore di IFIS NPL s.p.a. (ora IFIS NPL Investing s.p.a.);
- 3) condanna IFIS NPL Investing s.p.a. al pagamento a favore di Oberdan delle spese processuali dei due gradi, liquidate in complessivi € 9.043,00, oltre agli accessori indicati in motivazione;
- 4) dispone che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificativi personali ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 196/2003.

Firenze, 13 ottobre 2023

Il Pres. est.
dott. Edoardo E. A. Monti

